

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| (RM) SIRENA     | Presidente                                                          |
| (RM) MARINARO   | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (RM) MAIMERI    | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (RM) BILOTTI    | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) MASTROROSA | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore MAIMERI

Nella seduta del 08/05/2025 il Collegio, rilevato che:

Con decisione n. 2388 del 5.3.2025 l'intermediario è stato condannato alla restituzione di € 3.376,19 a favore del consumatore che aveva estinto anticipatamente il prestito garantito da cessione del quinto. Con istanza di correzione presentata in data 27.3.2025, il medesimo intermediario chiede di rivedere la decisione in quanto sarebbe frutto di un errore materiale, posto che il Collegio non avrebbe tenuto conto dell'intervenuta cessione parziale del credito, uniformandosi al Collegio di coordinamento che, nella decisione n. 277 del 13.1.2025, ha affermato: «La cessione totale o parziale a un terzo del credito relativo al rimborso delle somme dovute al consumatore in dipendenza dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, in mancanza di un espresso condizionamento, produce un effetto immediatamente traslativo della titolarità del diritto ceduto. Ne consegue che - non essendo il cessionario "cliente" dell'intermediario - la domanda proposta all'Arbitro per il rimborso delle predette somme risultano ammissibili soltanto nei limiti della quota di credito non ceduta e, dunque, spettante personalmente al consumatore, fermo restando il diritto del cessionario di ottenere in altra sede quanto cedutogli».

L'istanza di correzione appare meritevole di accoglimento, dal momento che, nel caso in esame, pur in pendenza di questione innanzi al Collegio di coordinamento, il Collegio ha condannato l'intermediario a rimborsare l'intero importo risultante dalla tabella, diversamente da quanto disposto dalle Disposizioni ABF (sez. III, § 5), secondo cui, «in

attesa delle decisioni del Collegio di coordinamento, i Presidenti dei Collegi territoriali dispongono il differimento della trattazione dei ricorsi pendenti sulla stessa questione oggetto di rimessione». Pertanto, la decisione della quale l'intermediario chiede la correzione, appare contrastante con il principio di diritto enunciato dal Collegio di coordinamento, che avrebbe imposto una liquidazione, in favore del ricorrente, pari al 50% dell'importo risultante dalla Tabella (ovvero € 1.688,00 in luogo di € 3.376,00).

Nella seduta dell'8.5.2025, il Collegio ha dunque disposto il deposito della decisione con motivazione e dispositivo modificati come segue:

### FATTO

Con ricorso del 28.5.2024, parte attrice, dopo aver invano esperito il reclamo in data 26.2.2024, si è rivolta all'ABF per vedere accolta la richiesta di equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata dei finanziamenti ex art. 125-sexies TUB, a titolo di interessi applicati alla pratica, di commissione per la gestione del finanziamento e spese incasso quote, di provvigione per l'intermediario e di costi assicurativi, per un importo complessivo, calcolato con il criterio *pro rata temporis*, pari ad € 4.265,37.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce, in rito, la carenza di legittimazione attiva della società che assiste il ricorrente, in quanto cessionaria parziale del credito relativo all'eventuale importo riconosciuto, all'esito del procedimento, al medesimo; ciò in ragione del fatto che, a suo dire, la presenza del detto accordo di cessione sarebbe sintomatica di un operare anche nell'interesse proprio e non solo nell'interesse del cliente secondo l'indole del procedimento ABF. Inoltre, secondo l'intermediario, l'operazione in questione, così svolta dalla società di tutela del cliente, violerebbe la normativa bancaria-finanziaria concretandosi in illegittima attività di cessione di crediti, riservata agli iscritti in apposito albo. L'intermediario eccepisce altresì che la società incaricata svolgerebbe professionalmente attività di recupero di crediti per conto dei suoi clienti, alle quali si applica l'art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, a norma del quale «le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggetti alla licenza del questore». Quindi l'operatività della società – che è priva di detta licenza – sarebbe inficiata dall'assenza di idonea autorizzazione allo svolgimento delle attività svolte.

Nel merito, l'intermediario afferma quanto segue:

1) la conformità dei moduli contrattuali impiegati alle previsioni di legge e, quindi, la correttezza ed esaustività dei rimborsi già effettuati a favore del ricorrente all'atto dell'estinzione anticipata dei rapporti;

- 2) dichiara che ha sempre ritenuto che la sentenza Lexitor non potesse condurre ad un'interpretazione *contra legem* della normativa nazionale, tantomeno in via retroattiva e con riguardo alla totalità indifferenziata dei costi del credito;
- 3) argomenta che la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022 ha riguardato solo l'art. 11-*octies*, comma 2 del Decreto Sostegni-*bis* e, quindi, l'interpretazione del vecchio art. 125-*sexies* TUB, sulla quale la Corte ha ritenuto che il detto art. 11-*octies*, comma 2 fosse intervenuto con disposizione di cui la Corte ha dichiarato la parziale incostituzionalità. Rimane invece tuttora vigente nell'ordinamento l'art. 6-*bis*, comma 3, lett. b) del d.P.R. n. 180/1950, che è disposizione speciale applicabile alla materia dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e dalla quale emerge che nel settembre 2012 il legislatore italiano confermava che solo alcuni degli oneri a carico del cliente gli dovevano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata e ne demandava l'individuazione alla Banca d'Italia, le cui disposizioni di trasparenza nella materia dei finanziamenti con cessione del quinto perpetuano quindi tuttora la distinzione tra oneri *up-front* e *recurring* e l'esclusione dei primi dalla riduzione del costo totale del credito;
- 4) richiama la sentenza del 9.2.2023 nella causa Unicredit Bank, C-555/217, con cui la Corte di giustizia, recependo le conclusioni dell'Avvocato Generale del 29.9.2022, ha affermato che quel diritto alla riduzione «non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato»; e, quindi, «non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato» (punti 30-31 della sentenza Unicredit Bank). Questa statuizione cozza con quella adottata nella precedente sentenza Lexitor dell'11.9.2019, la quale aveva invece ritenuto che detta riduzione «include tutti i costi posti a carico del consumatore». Argomenta che il vecchio art. 125-*sexies*, comma 1 TUB, quand'anche applicato secondo un'interpretazione retroattivamente conforme alla sentenza Lexitor, in ogni caso non consente a parte ricorrente di ottenere dalla banca il rimborso *pro rata temporis* di tutti i costi che reclama;
- 5) la sentenza Lexitor nella sua motivazione si è occupata solo ed esclusivamente dei «costi (...) determinati unilateralmente dalla banca» (punto 31 e ss.), e non quindi dei costi da pagare a terzi (quali sono ad esempio le commissioni di intermediazione). Né la sentenza della Corte Costituzionale ha affermato il contrario;
- 6) con riferimento agli oneri *recurring*, l'intermediario sostiene che gli unici soggetti a riduzione e rimborso siano: le commissioni per la gestione del finanziamento; le spese per le comunicazioni periodiche (comunque gratuite) e le spese di incasso quote. Evidenzia poi come tali oneri siano già stati regolarmente rimborsati alla ricorrente secondo il criterio *pro rata temporis*;

7) per gli oneri *up-front*, è invece escluso qualsiasi rimborso in quanto corrispettivo di attività che si svolgono ed esauriscono nella fase preliminare di trattativa e formazione del contratto. Sono tali sia le commissioni per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria, sia le provvigioni all'intermediario del credito;

8) quanto agli oneri assicurativi, le compagnie hanno provveduto al rimborso di € 632,83, calcolata secondo i criteri previsti nelle CGA;

9) con riguardo alla richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo *pro rata temporis*, ritiene che la stessa sia infondata. Il rimborso degli interessi secondo il *pro rata* risulta incompatibile con la pattuizione di un piano di ammortamento alla francese che prevede che gli interessi seguano una traiettoria discendente, così come previsto nella sezione 2 del SECCI. Sempre l'art 4 del Modulo SECCI definisce nello specifico come in caso di estinzione anticipata, per la ripartizione degli interessi, al finanziatore spetti la quota relativa agli interessi maturati, mentre al cliente spetti la quota relativa agli interessi non maturati; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane dalla richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto. L'intermediario afferma, infine, che l'importo degli interessi non maturati calcolato secondo il criterio *pro rata temporis* è inferiore a quanto già riconosciuto in conteggio estintivo, non residuando pertanto alcun importo da restituire e, a ben vedere, avendo già previsto l'applicazione di un criterio più favorevole al consumatore.

Conclude, infine, chiedendo il rigetto del ricorso, poiché infondato.

In sede di repliche, l'intermediario afferma che la cessione di credito intervenuta tra le parti è valida ed efficace, come ritenuto dai Collegi territoriali in numerose occasioni.

## DIRITTO

Il contratto è stato stipulato in data 7.5.2014 e il ricorrente l'ha estinto a giugno 2018, in corrispondenza della rata n. 48 di 120, sulla base del conteggio estintivo versato in atti.

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies TUB, il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

2. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11.9.2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che «l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non

solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

4. Tuttavia, l'art. 125-*sexies* TUB è stato sostituito dall'art. 11-*octies*, comma 1, del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.7.2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26.5.2021.

5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-*octies*, comma 2, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22.12.2023.

6. Mediante l'art. 27, comma 1, del d.l. 10.8.2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9.10.2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: «nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°.9.1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25.7.2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-*sexies* TUB, così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, «non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

12. Sempre a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 TUB. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «non sono soggette a riduzione».

14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

16. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- a) ai sensi dell'art. 125 *sexies* TUB, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);
- b) sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;
- c) in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi

*recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

17. Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

###

|                          |   |     |
|--------------------------|---|-----|
| durata del finanziamento | ▶ | 120 |
| rate scadute             | ▶ | 48  |
| rate residue             |   | 72  |

|     |   |       |
|-----|---|-------|
| TAN | ▶ | 5,50% |
|-----|---|-------|

|                                       | % restituzioni |
|---------------------------------------|----------------|
| - in proporzione lineare              | 60,00%         |
| - in proporzione alla quota interessi | 38,74%         |

| n/c                                               |                                         | restituzioni |                        |                               |                       |            | tot ristoro |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
|                                                   |                                         | importo      | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale | rimborsi   |             |
| ○                                                 | interessi (recurring)                   | € 9.526,53   | € 5.715,92             | € 3.690,92                    | ○                     | € 3.691,26 | € 2.024,66  |
| ○                                                 | comm. perfezionamento (up front)        | € 1.026,00   | € 615,60               | € 397,51                      | ○                     |            | € 397,51    |
| ○                                                 | comm. Gestione + incasso ra (recurring) | € 1.290,00   | € 774,00               | € 499,79                      | ○                     | € 774,00   | € 0,00      |
| ○                                                 | prov. intermediario credito (up front)  | € 2.462,40   | € 1.477,44             | € 954,02                      | ○                     |            | € 954,02    |
| ○                                                 | premio vita ...                         | € 1.064,57   | € 638,74               | € 412,45                      | ⊗                     | € 595,94   | € 0,00      |
| ○                                                 | premio impiego (imponibile) ...         | € 230,50     | € 138,30               | € 89,30                       | ⊗                     | € 36,89    | € 0,00      |
| rimborsi senza imputazione per oneri assicurativi |                                         |              |                        |                               |                       |            | € 0,00      |
| tot rimborsi ancora dovuti                        |                                         |              |                        |                               |                       |            | € 3.376,19  |

con la conseguenza che al ricorrente occorre riconoscere l'importo indicato, oltre interessi. Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente [€ 4.265,37], dal momento che costui domanda la restituzione in proporzione lineare per tutte le voci.

18. Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si evidenzia che:

- la decisione n. 3548 del 31.3.2017, pronunciandosi sulla medesima fattispecie contrattuale, ha ritenuto *recurring* le commissioni della mandataria per la gestione del finanziamento e *up-front* le commissioni della mandataria per il perfezionamento del contratto;
- la decisione n. 12720 del 12.10.2017, nel caso in cui sia intervenuto un agente in attività finanziaria (caso odierno), ha ritenuto *up-front* le commissioni dell'intermediario del credito;
- gli interessi corrispettivi sono stati ritenuti rimborsabili secondo il criterio *pro rata temporis* (cfr. Collegio di coordinamento, decisioni nn. 6885 e 6888 del 3.5.2022), anche in considerazione della circostanza che proprio questo criterio di rimborso è stato indicato nel modulo SECCI;
- circa gli oneri assicurativi, si rammenta che i Collegi ABF, preso atto della possibile presenza di clausole nelle CGA non idonee ad indicare in maniera comprensibile i criteri e le modalità di calcolo della quota parte del premio da rimborsare in caso di estinzione anticipata, hanno convenuto che la conoscenza *ex ante* da parte del cliente debba essere valutata indagando anche la comprensibilità della clausola stessa. In proposito, si ritiene che la clausola in questione sia comprensibile quanto all'individuazione del criterio di calcolo, confermandone l'applicabilità.

19. Al fine di quantificare correttamente l'importo da retrocedere al ricorrente, occorre riprendere l'eccezione di rito formulata dall'intermediario, volta a far valere la carenza di legittimazione attiva della società che assiste il ricorrente, per le motivazioni esposte in narrativa. La questione è stata affrontata, in un caso analogo a quello odierno, dalla decisione n. 277 del 13.1.2025 del Collegio di coordinamento, il quale ha stabilito che in simili ipotesi la domanda di rimborso può essere accolta solo per la parte non ceduta, disponendo che «la cessione totale o parziale a un terzo del credito relativo al rimborso delle somme dovute al consumatore in dipendenza dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, in mancanza di un espresso condizionamento, produce un effetto immediatamente traslativo della titolarità del diritto ceduto. Ne consegue che - non essendo il cessionario "cliente" dell'intermediario - la domanda proposta all'Arbitro per il rimborso delle predette somme risulta ammissibile soltanto nei limiti della quota di credito non ceduta e, dunque, spettante personalmente al consumatore, fermo restando il diritto del cessionario di ottenere in altra sede quanto cedutogli».

Pertanto, l'importo da riconoscere al ricorrente è pari alla metà di quello sopra calcolato, vale a dire a € 1.688,00, arrotondato secondo le regole dell'ABF, oltre interessi legali dal reclamo al soddisfo.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.688,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

firma 1

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| (RM) SIRENA  | Presidente                                                |
| (RM) MAIMERI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) PICARO  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (RM) BILOTTI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (RM) NASO    | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 29/11/2024

### FATTO

Con ricorso del 28.5.2024, parte attrice, dopo aver invano esperito il reclamo il 26.2.2024, si è rivolta all'ABF per vedere accolta la richiesta di equo rimborso degli oneri a seguito dell'estinzione anticipata dei finanziamenti ex art. 125-sexies TUB, per l'importo globale di €4.265,37 (calcolato applicando il criterio lineare), a titolo di interessi, commissione di gestione e spese incasso quote, provvigioni all'intermediario del credito, costi assicurativi, commissione per il perfezionamento del finanziamento.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce anzitutto la carenza di legittimazione della società che assiste il ricorrente, in quanto cessionaria parziale del credito relativo all'eventuale importo riconosciuto al medesimo; ciò in ragione del fatto che, a suo dire, la presenza del detto accordo di cessione sarebbe sintomatica di un operare anche nell'interesse proprio e non solo nell'interesse del cliente secondo l'indole del procedimento ABF. Il Collegio è solito respingere

Il Collegio ha respinto tale eccezione (v. decisione n. 7499 del 27.6.2024): «la Cassazione ha da tempo chiarito che la carenza della legittimazione ad agire è questione di rito, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche d'ufficio, mentre la questione della titolarità del rapporto (tanto attiva che passiva) attiene al merito della decisione e quindi alla fondatezza della domanda in concreto (Cass., sez. un. 16.2.2016, n. 2951). In questa ottica, avendo il ricorrente chiesto la retrocessione di tutti gli oneri non maturati,

assumendo implicitamente di esserne il titolare, sul piano processuale sussiste la legittimazione attiva. Pur volendo interpretarla come eccezione di merito, essa non appare meritevole di tutela. Invero, il cessionario della metà del credito ha firmato il ricorso, che è fatto in nome e per conto del cedente; in tal modo, il cessionario ha dato il suo consenso affinché il pagamento della sua metà fosse fatto al cedente, indicandolo come destinatario del pagamento ai sensi dell'art. 1188, comma 1, c.c.; il ricorrente, quindi, riceverebbe la metà *iure proprio* e l'altra metà come *adiectus solutionis causa* del cessionario».

Inoltre, secondo l'intermediario, l'attività svolta dalla società a tutela del cliente, viola la normativa bancaria-finanziaria, concretandosi in illegittima attività di cessione di crediti, riservata agli iscritti in apposito albo. Parte convenuta eccepisce che la società incaricata svolgerebbe professionalmente attività di recupero di crediti per conto dei suoi clienti, alle quali si applica l'art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, a norma del quale «le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggetti alla licenza del questore». Quindi l'operatività della società – che è priva di detta licenza – sarebbe inficiata dall'assenza di idonea autorizzazione allo svolgimento delle attività poste in essere.

L'intermediario afferma preliminarmente la conformità dei moduli contrattuali impiegati alle previsioni di legge e, quindi, la correttezza ed esaustività dei rimborsi già effettuati a favore del ricorrente all'atto dell'estinzione anticipata dei rapporti. Dichiaro che ha sempre ritenuto che la sentenza *Lexitor* non potesse condurre ad un'interpretazione *contra legem* della normativa nazionale, tantomeno in via retroattiva e con riguardo alla totalità indifferenziata dei costi del credito.

Argomenta che la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022 ha riguardato solo l'art. 11-*octies*, comma 2 del decreto “Sostegni-*bis*” e, quindi, l'interpretazione del vecchio art. 125-*sexies* TUB, sulla quale la Corte ha ritenuto che il detto art. 11-*octies*, comma 2 fosse intervenuto con disposizione di cui la Corte ha dichiarato la parziale incostituzionalità.

Rimane invece tuttora vigente nell'ordinamento l'art. 6-*bis*, comma 3, lett. b) del d.P.R. n. 180/1950, che è disposizione speciale applicabile alla materia dei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e dalla quale emerge che nel settembre 2012 il legislatore italiano confermava che solo alcuni degli oneri a carico del cliente gli dovevano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata e ne demandava l'individuazione alla Banca d'Italia, le cui disposizioni di trasparenza nella materia dei finanziamenti con cessione del quinto perpetuano quindi tuttora la distinzione tra oneri *up-front* e *recurring* e l'esclusione dei primi dalla riduzione del costo totale del credito.

Richiama la sentenza del 9.2.2023 nella causa *Unicredit Bank*, C-555/217, con cui la Corte di giustizia, recependo le conclusioni dell'Avvocato Generale del 29.9.2022, ha affermato che quel diritto alla riduzione «non è volto a porre il consumatore nella situazione in cui si troverebbe qualora il contratto di credito fosse stato concluso per un periodo più breve, un importo inferiore o, più generalmente, a condizioni diverse. Esso mira, invece, ad adattare tale contratto in funzione delle circostanze del rimborso anticipato»; e, quindi, «non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato» (punti 30-31 della sentenza *Unicredit Bank*). Questa statuizione cozza con quella adottata nella precedente sentenza *Lexitor* dell'11.9.2019, la quale aveva invece ritenuto che detta riduzione «include tutti i costi posti a carico del consumatore».

Argomenta che il vecchio art. 125-*sexies*, comma 1 TUB, quand'anche applicato secondo un'interpretazione retroattivamente conforme alla sentenza *Lexitor*, in ogni caso non consente a parte ricorrente di ottenere dalla banca il rimborso *pro rata temporis* di tutti i costi che reclama. La sentenza *Lexitor* nella sua motivazione si è occupata solo ed esclusivamente dei «costi (...) determinati unilateralmente dalla banca» (punto 31 e ss.), e non quindi dei costi da pagare a terzi (quali sono ad esempio le commissioni di intermediazione). Né la sentenza della Corte costituzionale ha affermato il contrario.

Con riferimento agli oneri *recurring*, l'intermediario sostiene che gli unici soggetti a riduzione e rimborso fossero: le commissioni per la gestione del finanziamento; le spese per le comunicazioni periodiche (comunque gratuite) e le spese di incasso quote. Evidenzia poi come tali oneri siano già stati regolarmente rimborsati al ricorrente secondo il criterio *pro rata temporis*.

Per gli oneri *up-front*, è invece escluso qualsiasi rimborso in quanto corrispettivo di attività che si svolgono ed esauriscono nella fase preliminare di trattativa e formazione del contratto. Sono tali sia le commissioni per il perfezionamento del finanziamento incluse le spese di istruttoria, che le provvigioni all'intermediario del credito.

Quanto agli oneri assicurativi, le compagnie hanno provveduto al rimborso di € 632,83, calcolati secondo i criteri previsti nelle CGA.

Con riguardo alla richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo *pro rata temporis*, ritiene che la stessa sia infondata. Il rimborso degli interessi secondo il *pro rata* risulta incompatibile con la pattuizione di un piano di ammortamento alla francese che prevede che gli interessi seguano una traiettoria discendente, così come previsto nella sezione 2 del SECCI. Sempre l'art 4 del Modulo SECCI definisce nello specifico come in caso di estinzione anticipata, per la ripartizione degli interessi, al finanziatore spetti la quota relativa agli interessi maturati, mentre al cliente spetti la quota relativa agli interessi non maturati; tale quota viene calcolata in proporzione al tempo che rimane dalla richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto. L'intermediario afferma, infine, che l'importo degli interessi non maturati calcolato secondo il criterio *pro rata temporis* è inferiore a quanto già riconosciuto in conteggio estintivo, non residuando pertanto alcun importo da restituire e, a ben vedere, avendo già previsto l'applicazione di un criterio più favorevole al consumatore.

Conclude, infine, chiedendo il rigetto del ricorso, poiché infondato.

In sede di repliche, parte attrice afferma che la cessione di credito intervenuta tra le parti è valida ed efficace, come ritenuto dai Collegi territoriali in numerose occasioni.

## DIRITTO

Il contratto è stato stipulato in data 7.5.2014 e parte ricorrente ha estinto il finanziamento a giugno 2018, in corrispondenza della rata n. 48 di 120, sulla base di conteggio estintivo versato in atti.

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-*sexies* TUB, il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

2. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11.9.2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che «l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

4. Tuttavia, l'art. 125-*sexies* TUB è stato sostituito dall'art. 11-*octies*, comma 1, del d.l. 25.5.2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.7.2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26.5.2021.

5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-*octies*, comma 2, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22.12.2023.

6. Mediante l'art. 27, comma 1, del d.l. 10.8.2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9.10.2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: «nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1°.9.1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25.7.2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-*sexies* TUB, così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, «non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla

base di una «integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)» del contratto, precisando che «ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».

10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».

11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

12. Sempre a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26.3.2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 TUB. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-*octies*, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «non sono soggette a riduzione».

14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

15. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

a) ai sensi dell'art. 125 *sexies* TUB, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);

b) sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;

c) in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

17. Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

###

|                          |   |     |
|--------------------------|---|-----|
| durata del finanziamento | ▶ | 120 |
| rate scadute             | ▶ | 48  |
| rate residue             |   | 72  |

|     |   |       |
|-----|---|-------|
| TAN | ▶ | 5,50% |
|-----|---|-------|

| % restituzioni                        |        |
|---------------------------------------|--------|
| - in proporzione lineare              | 60,00% |
| - in proporzione alla quota interessi | 38,74% |

| n/c                                               | ▼                                       | restituzioni |                        |                               |                       | rimborsi   | tot ristoro |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|-------------|
|                                                   |                                         | importo      | in proporzione lineare | in proporzione agli interessi | criterio contrattuale |            |             |
| ○                                                 | interessi (recurring)                   | € 9.526,53   | € 5.715,92             | € 3.690,92                    | ○                     | € 3.691,26 | € 2.024,66  |
| ○                                                 | comm. perfezionamento (up front)        | € 1.026,00   | € 615,60               | € 397,51                      | ○                     |            | € 397,51    |
| ○                                                 | comm. Gestione + incasso ra (recurring) | € 1.290,00   | € 774,00               | € 499,79                      | ○                     | € 774,00   | € 0,00      |
| ○                                                 | prov. intermediario credito (up front)  | € 2.462,40   | € 1.477,44             | € 954,02                      | ○                     |            | € 954,02    |
| ○                                                 | premio vita ...                         | € 1.064,57   | € 638,74               | € 412,45                      | ⊗                     | € 595,94   | € 0,00      |
| ○                                                 | premio impiego (imponibile) ...         | € 230,50     | € 138,30               | € 89,30                       | ⊗                     | € 36,89    | € 0,00      |
| rimborsi senza imputazione per oneri assicurativi |                                         |              |                        |                               |                       |            | € 0,00      |
| tot rimborsi ancora dovuti                        |                                         |              |                        |                               |                       |            | € 3.376,19  |

Con la conseguenza che al ricorrente spetta l'importo, arrotondato secondo le regole dell'ABF, di € 3.376,00. Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (€ 4.265,37) che applica il criterio del rimborso in proporzione lineare per tutte le voci di costo.

18. In relazione alla fattispecie in esame si precisa quanto segue:

a) con riferimento agli oneri assicurativi, le condizioni di polizza stabiliscono i criteri con cui calcolare gli importi che la compagnia assicurativa renderà in caso di estinzione anticipata del prestito; per entrambe le polizze gli importi sono stati conteggiati e consegnati al ricorrente;

b) nel modulo SECCI è previsto che anche gli interessi saranno rimborsati secondo il criterio *pro rata temporis*: cfr. Collegio di coordinamento, decisioni nn. 6885 e 6888 del 3.5.2022.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 3.376,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

firma 1